

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2672/70 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1970

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 14.

## ALLEGATO

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                                | (u.c. / 100 kg)      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
|                                      |                                                          | Importo del prelievo |
| 17.01                                | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : |                      |
|                                      | A. denaturati :                                          |                      |
|                                      | I. zucchero bianco                                       | 15,38                |
|                                      | II. zucchero greggio                                     | 11,79 <sup>(1)</sup> |
|                                      | B. non denaturati :                                      |                      |
|                                      | I. zucchero bianco                                       | 15,38                |
|                                      | II. zucchero greggio                                     | 11,79 <sup>(1)</sup> |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.